

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 129

Disposizioni in materia di contributi al contenimento dei prezzi dell'energia

21/04/2024 - 03:13

Indice

1. DDL S. 129 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 129	4

1. DDL S. 129 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 129

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 129

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **CASTELLONE** e **Barbara FLORIDIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di contributi al contenimento dei prezzi dell'energia

Onorevoli Senatori. - Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è stato istituito, per l'anno 2022, il cosiddetto extraprofitto. Se tecnicamente l'extraprofitto è « l'eccedenza sul profitto normale del profitto effettivamente conseguito dalle imprese non marginali », la misura istituita con l'articolo 37, del decreto-legge cosiddetto « crisi Ucraina » (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51) ha introdotto una tassazione degli extraprofitti nel settore energetico al fine di redistribuire le eccedenze di guadagno realizzate in una specifica situazione eccezionale, cioè la guerra in Ucraina, che ha premiato alcune aziende a discapito di famiglie e imprese. Specificatamente si tratta di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Ciò che convince della necessità e imprescindibilità di una simile misura nel nostro ordinamento risiede nella constatazione della circostanza per cui le società energetiche hanno realizzato, sfruttando l'aumento dei prezzi di petrolio e gas, utili enormi (secondo alcune stime fornite da Europa Verde, solo per l'ENI, società il cui azionista maggioritario è lo Stato, si parla di 20 miliardi di euro tra 2021 e 2022). Le ragioni di tale circostanza dipendono non solo dall'aumento della domanda rispetto all'offerta come conseguenza della guerra in Ucraina, che ha fatto salire alle stelle il prezzo del gas, ma anche dal fatto che le compagnie energetiche stanno vendendo a prezzi salatissimi materie prime che erano state acquistate ben prima dell'invasione dell'Ucraina, ed è questo a consentir loro guadagni abnormi. Forse si tratta di una fattispecie da manuale di economia in cui il mercato, lasciato a sé stesso, è tutt'altro che virtuoso. Non stupisce quindi che, in data 13 giugno u.s., l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel « Monitoraggio dei contratti di approvvigionamento del gas naturale », ha ritenuto « opportuno che una parte del gettito derivante dai provvedimenti fiscali a carico delle aziende del settore sia destinato ai clienti finali che ne hanno sostenuto l'onere ».

Il presente disegno di legge mira quindi a rafforzare ed estendere le misure di contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico a tutela di imprese e consumatori. In particolare, al fine di garantire almeno 8 miliardi di euro di maggior gettito all'entrata del bilancio dello Stato, l'articolo 1 incrementa la summenzionata imposta sugli extraprofitti nel settore energetico contro il caro bollette:

a) estendendo di tre mesi il periodo di calcolo del contributo: sempre a valere solo sull'anno 2022, la base imponibile del contributo solidaristico straordinario dovrà quindi essere costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo ottobre 2021-luglio 2022 e non più ottobre 2021-aprile 2022;

- b) incrementando l'aliquota dell'imposta dal 25 al 40 per cento;
- c) stabilendo che il contributo non sia dovuto se l'incremento alla base del calcolo sia inferiore al 15 anziché al 10 per cento.

Se ad oggi il contributo è dovuto dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, con l'articolo 2 della presente proposta s'intende introdurre un contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale altresì da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 marzo 2023. Per questo periodo, ogni mese, gli importatori di gas dovranno versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) una parte della differenza, ovviamente se positiva, tra la componente CMEM (il costo medio efficiente del mercato), determinata dall'ARERA, e il prezzo medio di importazione (comma 1). In aggiunta, dovranno anche riservare, tramite versamento alla CSEA dei relativi importi, una quantità di gas naturale, sempre su base mensile, a speciali categorie di clienti finali ovverosia i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico (comma 2). Da ultimo, la norma prevede anche che, in caso di perdite che dovessero emergere nello stesso periodo maggio 2022-marzo 2023, gli importi precedentemente versati debbano essere restituiti (comma 3).

L'articolo 3 del presente disegno di legge, coerentemente con i principi ispiratori della politica economica sull'extraprofitto già vigente nel nostro ordinamento per il settore energetico, mira ad introdurre un contributo straordinario contro il caro bollette, a carico delle imprese « non marginali » dei settori farmaceutico ed assicurativo. Come noto, infatti, negli anni più recenti, alcune di queste imprese hanno conseguito utili eccezionalmente in rialzo, in virtù dell'emergenza pandemica prima e di quella energetica poi. Per quanto l'anno in corso potrà risentire delle incertezze derivanti dalla guerra in Ucraina, sono tendenzialmente positive le prospettive per il mercato farmaceutico ed assicurativo nei prossimi anni, sulla scia di una importante crescita già manifestata nel 2021 (comma 1). Al fine quindi di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, si istituisce a carico degli operatori nei settori della vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti farmaceutici e assicurativi, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto (per la quota superiore a 1 milione di euro) conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022, rispetto al triennio di imposta precedente (comma 2). Il versamento è effettuato entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, ed entro la stessa scadenza i citati soggetti trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse, con un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato (comma 3). L'Agenzia delle entrate verifica, entro la fine di ciascun anno di riferimento, che i soggetti abbiano ottemperato agli obblighi di versamento e presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto conseguito da ciascuno dei soggetti (comma 5). Si prevede inoltre la non applicazione di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni in caso di omesso o parziale versamento del contributo (comma 6) e si stabilisce l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle scadenze previste (comma 7). Da ultimo, la presente proposta istituisce un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale devono confluire le risorse rivenienti dal maggior gettito derivante dal contributo straordinario sull'extraprofitto dei settori farmaceutico ed assicurativo. Le risorse del Fondo dovranno essere quindi ripartite tra i comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore di clienti economicamente o fisicamente svantaggiati, come definiti dalle disposizioni in materia di cosiddetto *bonus* elettrico, ovverosia per una platea più ampia di quella relativa ai cosiddetti « vulnerabili » (commi 9, 10 e 11). Per i motivi esposti nella presente relazione illustrativa, si auspica un celere esame della presente proposta normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di contributo straordinario contro il caro bollette)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021 »;

b) le parole: « nella misura del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 40 per cento »;

c) le parole: « inferiore al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore al 15 per cento ».

Art. 2.

(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione)

1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore ad un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 ed il 31 marzo 2023 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

a) la differenza, se positiva, tra la componente CMEM (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/gas 64/09 del 28 maggio 2009, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 luglio 2009, e il prezzo medio di importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

2. Gli importi acquisiti ai sensi del comma 1 sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, come definito al comma 1, sono restituiti gli importi precedentemente versati, nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel periodo precedente, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'ARERA definisce:

a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;

b) il prezzo medio di importazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 3.

Art. 3.

(Fondo di solidarietà a carico dei settori farmaceutico ed assicurativo per il contrasto della povertà energetica)

1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, con riferimento agli anni 2021 e 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che operano nei settori della vendita, della produzione, dell'importazione e della commercializzazione di

prodotti farmaceutici ed assicurativi, nel territorio dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito, per la quota superiore all'importo di 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di cui al comma 2, lettere a) e b), corredati di un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e della ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei predetti soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al comma 2, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

9. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire tra i comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Il Fondo di cui al comma 9 opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.